

Controdeduzione all'osservazione presentata da ENEL (Enel-Pro-05/07/2021-0010420)

Viene richiamato come "valutazione" un passaggio del Contributo Istruttorio della Regione Liguria (prot. 21759 del 17/12/2019) che viene messo in relazione - in modo del tutto arbitrario e non correlato al resto del contenuto del contributo regionale - alla parte di preambolo della delibera di Consiglio Comunale di adozione della variante al PUC (Del. C.C. n.29 del 7/10/2019), nella quale, prendendo atto della richiesta presentata da ENEL al MISE per la dismissione dell'unità SP3 alimentata a carbone, si richiama la necessità di una riprogettazione unitaria delle aree. Tale richiamo non inferisce in alcun modo con la manifesta volontà del Consiglio Comunale di prevedere nella variante al PUC la dismissione della centrale e l'inibizione della produzione di energia da combustibile fossile nelle relative aree, né tantomeno costituisce contenuto di alcun tipo di "valutazione" o di "rilievo pianificatorio" da parte della Regione Liguria, essendo tale passaggio finalizzato unicamente a ribadire la necessità di una progettazione complessiva e più organica delle aree Enel rispetto a quanto prefigurato nell'ambito della assai più circoscritta e limitativa prospettiva del progetto presentato da Enel relativo alla riconversione a Turbogas.

Ciò premesso, si osserva che nella successiva delibera di Consiglio Comunale n.6/21 non viene richiamato quanto ribadito nella precedente deliberazione, chiedendo contestualmente di non inibire la sostituzione dell'unità a carbone con una nuova a gas a ciclo combinato sostenendo che quanto deliberato dal comune:

- a) "imporrebbe una limitazione alla libertà di impresa tutelata dall'art. 41 della costituzione"
- b) Introdurrebbe un vincolo conformativo al diritto di proprietà non adeguatamente motivato né conforme ai limiti derivanti dalla normativa urbanistica
- c) Comporterebbe un'ingiustificata compromissione del pubblico interesse al raggiungimento degli obiettivi della transizione energetica previsti dal PNIEC in quanto – si sostiene – gli impianti a gas sono "gli unici a poter garantire risorse altamente flessibili indispensabili nel percorso di chiusura degli impianti a carbone entro il 2025 (...)". "Inoltre tale divieto comporta l'ingerenza della pianificazione comunale su un'area sottoposta alla competenza ministeriale".

A tali osservazioni si controdeduce come segue:

- a) L'art. 41 della Costituzione afferma: "L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali." Pare del tutto evidente che nel prevedere e disciplinare le aree in oggetto in massima parte ad attività produttive la previsione del PUC prevedendo specifiche misure di miglioramento ambientale, ivi inclusa la prescrizione di

modalità di produzione energetica a massima tutela della salute, non si ponga in contrasto con la Costituzione Italiana.

- b) Qualsiasi previsione urbanistica che stabilisca indici e parametri sul territorio pone di per sé una disciplina conformativa del diritto di proprietà. Trattandosi nello specifico di modifiche alla pianificazione di interesse generale del Comune, da cui è peraltro disceso il ricorso diretto alla Valutazione Ambientale Strategica, non ricorrerebbe obbligo di motivazione, motivazione che è comunque ampiamente contenuta e argomentata nei documenti di variante e nel rapporto ambientale cui si rinvia. La variante è conforme ai limiti derivanti dalla normativa urbanistica sovraordinata, risultando – anche in esito al pronunciamento della Regione Liguria in merito alla procedura di VAS cui si rimanda – compatibile con il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale.
- c) La variante si profila come un avanzamento della disciplina delle aree produttive interessate proprio verso gli obiettivi della transizione energetica del PNIEC. La destinazione urbanistica impressa alle aree interessate consente con ogni evidenza la produzione di energia da fonti rinnovabili, ciò che rientra pienamente negli obiettivi del PNIEC, laddove viene espressamente previsto che si intende perseguire, a livello nazionale, un obiettivo di copertura, nel 2030, del 30% del consumo finale lordo di energia da fonti rinnovabili, delineando un percorso di crescita sostenibile delle fonti rinnovabili con la loro piena integrazione nel sistema, con particolare incidenza nel settore elettrico. Nel PNIEC, anche nell’ottica di “phase out” dal carbone, l’ipotesi di utilizzo di gas è assunta come residuale (PNIEC, pag.7) e sempre accompagnata, da un esplicito riferimento alla necessità di uno sviluppo sostenuto e di un’accelerazione della crescita delle fonti rinnovabili. Per l’utilizzo del gas come approvvigionamento alternativo nel PNIEC si afferma che “si potrà”, “tra l’altro”, fare ricorso a nuove unità termoelettriche alimentate a gas: anche laddove il PNIEC, con riferimento al settore gas, fa riferimento alle centrali interessate dal “phase out” dal carbone, si esprime nei limiti di un’indicazione di come possa essere “opportuno e conveniente” alimentare a gas le stesse (PNIEC,

pag.90), indicando pertanto non un passaggio necessario o un obbligo, ma una possibilità, che per quanto opportuna e conveniente non configura, nel piano. una previsione a valenza precettiva e inderogabile.

Nel PNIEC, peraltro, si riporta il progetto di ENEL Spa progetto "Futur - E" che prevede la dismissione di 23 vecchi impianti termoelettrici non più economicamente remunerativi e ambientalmente sostenibili con potenza pari a 13 GW, tra cui alcuni impianti alimentati a carbone. Il progetto prevede la riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori eccedenti mediante accordi e negoziati, basati sul confronto tra l'impresa, i lavoratori e i loro rappresentanti e sull'integrazione tra le politiche aziendali e quelle pubbliche;

- la riconversione e riqualificazione dei siti dismessi con attenzione alla salvaguardia dell'indotto.

Non si ravvisano per quanto sopra incompatibilità della variante proposta con il PNIEC né, in ragione di ciò, ingerenza con la competenza ministeriale.

L'osservazione è pertanto respinta.

Controdeduzione all'osservazione presentata da Comando Marittimo Nord (Prot. M_D MARNORD0023562))

Nell'osservazione si evidenzia l'interessamento da parte della variante di area appartenente al demanio militare parzialmente ricadente nella particella 266 foglio 51, nonché di una strada utilizzata da personale militare che svolge attività di difesa installazione del sito militare di Vallegrande. Si chiede di mantenere l'attuale destinazione escludendo area e strada dalla variante.

Si accoglie l'osservazione ripristinando di conseguenza sulle aree lo stato della pianificazione antecedente.